

### Sezione III centrale d'appello

64 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 7 febbraio 2024; Pres. Zuccheretti, Est. Comite; P.M D'Alesio; G.G. c. Proc. reg. Lombardia e altro. *Riforma Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 10 settembre 2020, n. 134.*

**Prescrizione e decadenza – Azione erariale – Atti interruttivi – Costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale – Efficacia interruttiva – Sussistenza – Natura ed effetti.**

C.c., art. 2935; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2.

**Responsabilità amministrativa e contabile – Procedura ad evidenza pubblica – Costi aggiuntivi – Danno erariale – Quantificazione.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

**Responsabilità amministrativa e contabile – Risarcimento del danno – Confisca del profitto del reato – Bis in idem – Esclusione.**

C.p.p., art. 322-ter; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

*La costituzione di parte civile dell'amministrazione nel giudizio penale è idonea ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione dell'azione della Procura contabile; pur non trattandosi di solidarietà attiva nel credito, il Procuratore contabile agisce per il risarcimento dell'ente danneggiato, con conseguente estensione del valore dell'atto di quest'ultimo in un processo per i medesimi fatti.*

*Secondo l'“id quod plerumque accidit” il costo delle dazioni illecite nelle procedure di evidenza pubblica si traduce, causalmente, in un aumento dei prezzi rispetto a quelli comuni di mercato, contribuendo a creare un sistema fisiologicamente distorto di gestione dei pubblici appalti, in cui la dazione di danaro, da privati fornitori, diviene un requisito indefettibile “a carattere costitutivo” della relativa procedura; di conseguenza, il relativo costo occulto per l'imprenditore, attesa la finalità di lucro che caratterizza qualsiasi attività economica, si riverbera inevitabilmente sul prezzo di aggiudicazione a carico dell'amministrazione, costituendo una voce, sia pur patologica, di costo, da computare nella determinazione della miglior offerta da proporre alla pubblica amministrazione che finisce, dunque, per accollarsi tale maggior onere.*

*Il risarcimento del danno “da tangente” costituito dall'importo percepito a titolo di dazione illecita non costituisce una duplicazione della confisca per equivalente del prezzo o del profitto del delitto perpetrato, atteso la diversa funzione special preventiva che connota tale misura di sicurezza reale che comporta il versamento dell'importo al Fondo unico giustizia e non all'amministrazione danneggiata.*

71 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 22 febbraio 2024; Pres. Maio, Est. Di Stazio; P.M De Franciscis; P.A. e altri c. Proc. gen. e altro. *Conferma Corte conti, Sez. giur. Veneto, 28 dicembre 2020, n. 132.*

**Giurisdizione e competenza – Direttore generale, direttore amministrativo Asl e responsabile unico del procedimento per la realizzazione di un centro diagnostico – Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione – Scelta di aggiudicare una procedura di project financing con un consorzio per la costruzione e gestione del centro – Merito amministrativo – Esclusione – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussiste.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

*Mentre è sicuramente sottratto al giudice contabile il sindacato sulla scelta del fine pubblico da realizzare (nella specie, la costruzione e gestione di un Centro di Terapia Protonica per la cura dei tumori), non così la scelta delle modalità di realizzazione della medesima, e, in particolare, con quali mezzi e quali costi, all'interno del perimetro della legislazione di riferimento e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione (nella specie, l'affidamento del contratto di project financing era stato effettuato in assenza di copertura delle spese relative alla realizzazione dell'opera, che non era stata realizzata, con conseguente esborso derivante dalla transazione con il consorzio affidatario, costituente danno “indiretto”).*

76 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 22 febbraio 2024; Pres. Maio, Est. Comite; P.M Corsetti; D.A.S. e altri c. Proc. gen. e altri. *Dichiara inammissibile il ricorso avverso Corte conti, Sez. III centr. app., 25 gennaio 2023, n. 132.*

**Processo contabile – Impugnazioni – Revocazione – Obbligo di notificazione del ricorso e del decreto notificato entro il termine di decadenza fissato dal giudice – Osservanza dei principi di speditezza e di ragionevole durata del processo – Sussistenza – Violazione del principio del giusto processo – Esclusione.**

C.g.c., art. 180, c. 1; d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della l. 7 agosto 2015, n. 124, art. 82.

*La disciplina della “doppia notifica” del ricorso per revocazione e della data di fissazione dell'udienza, con l'obbligo del deposito del ricorso e della notifica entro il termine di legge e fissato dal giudice – a seguito delle modifiche determinate in sede di “correttivo” al codice di giustizia contabile – non costituisce un inutile formalismo, né un ostacolo al principio del giusto processo e del diritto di difesa; al contrario, la fissazione di un termine per il deposito*

*delle notifiche a pena di decadenza, analogamente a quanto avviene in sede di appello, introdotto con l'atto di citazione, la perentorietà del termine tutela il celere procedere del giudizio, a garanzia della sua ragionevole durata.*